CAMERA DEI DEPUTATI N. 2779

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANTINATI, DA VILLA, CRIPPA, GALLINELLA

Modifica all'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di contraffazione di prodotti nazionali

Presentata il 17 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge nasce da un'indicazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in sede di audizione presso la Commissione attività produttive della Camera dei deputati, ha evidenziato la necessità di una modifica all'articolo 4, comma 49-*bis* della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha trasformato, in alcuni importanti casi, la fallace indicazione del marchio di un prodotto da illecito penale a illecito amministrativo e che, inoltre, ha previsto quale unico obbligo del titolare di un marchio registrato che importi prodotti realizzati in Paesi terzi quello di fornire una dichiarazione con cui si impegna ad assicurare un'idonea informazione sul luogo di produzione delle merci in fase di commercializzazione in un'ottica strategica di lungo periodo, spostando l'eventuale controllo a una fase successiva, quella dell'effettiva commercializzazione nel territorio nazionale (con tutto ciò che ne consegue in termini di concreta possibilità di intervento da parte delle autorità preposte). La normativa ha fortemente indebolito la disciplina vigente in termini di deterrenza ma ha inoltre e soprattutto, consentito di eludere, rendendolo inefficace, il « momento doganale » quale *focus* dell'azione di controllo (azione, per sua natura, strutturata e azionabile rispetto a una griglia di poteri, procedure e luoghi entro la quale poter effettivamente intercettare i fenomeni e analizzarli). L'impatto profondamente negativo sul sistema dei controlli delle disposizioni introdotte dal citato comma 49-*bis* e dal comma 49-*ter*, è evidenziato dal fatto che da oltre 10

milioni di prodotti sequestrati nel 2008 (prima quindi dell'entrata in vigore dei menzionati commi), si è passati a 3,5 milioni nel 2010 (in vigenza dei commi citati), per arrivare a poco più di 1.500.000 prodotti nel 2013.

La proposta di legge, pertanto, sostituisce il citato comma 49-*bis*, trasformando in reato penale la fallace indicazione di un marchio e prevedendo più stringenti obblighi per la tutela dei prodotti nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *49-bis*. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o sulla provenienza estera o comunque sufficienti a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 517-*quater* del codice penale ».

€ 1,00

17PDL0029270